

Scheda di lettura sul Disegno di Legge 924 del 18 settembre 2023

presentato dal Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e di revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

(MISURE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE)

che dispone l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al PNRR (M4C1-R.1.1,5-10).

Presentazione e Commento a cura della FLC CGIL

Il [Disegno di legge](#) si compone di tre articoli: l'art.1 e l'art. 2 sono dedicati alla riforma della filiera formativa tecnologico-professionale, mentre l'art. 3 affronta la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

ART. 1

(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)

Il comma 1 introduce il **nuovo art. 25-BIS del DL 144/22** che **istituisce la filiera tecnologico-professionale dall' AS 2024/25** e ne descrive la composizione.

Il **comma 1** prevede l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale a partire dall'A.S. 2024/25 (*) così costituita:

- da percorsi quadriennali sperimentali del secondo ciclo di istruzione,
- da istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*),
- da percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP),
- da percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Alla filiera "possono" aderire le regioni (**).

(*) c'è un evidente problema di tempistica: per l'approvazione del DDL, che deve essere approvato prima da un ramo del Parlamento (Senato) e trasmesso poi all'altro (Camera) i tempi di approvazione non si conciliano affatto con la tempistica delle iscrizioni per l'anno scolastico 2024/25, che avverranno, presumibilmente, a gennaio.

(**) Le regioni "possono" aderire alla filiera ma ciò comporterà che la filiera sarà strutturata innanzitutto laddove le regioni (soprattutto concentrate al Nord) hanno maggiore capacità di

governare il settore dell'offerta formativa integrata. Altrove (soprattutto al sud) la filiera stenterà a decollare e sarà un altro colpo al cuore del sistema nazionale di istruzione.

Il comma 2 cpv, art. 25 bis, prevede **l'attivazione di percorsi quadriennali "sperimentali"** per partecipare alla filiera gli istituti della secondaria di secondo grado statale e paritaria.

Il **comma 2** prevede che per partecipare alla filiera gli istituti della secondaria di secondo grado statale e paritaria, dovranno attivare **percorsi quadriennali (*) "sperimentali" e "innovativi"** (secondo quanto previsto dal DPR 275/99, art. 11). Nonostante la brevità del percorso **(**)** restano comunque ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 **(***)**.

(*) Nella relazione tecnica di accompagnamento si chiarisce che la compressione del percorso avverrà distribuendo le 1056 ore dell'ultimo anno nei quattro anni precedenti. Secondo la relazione tecnica la sperimentazione consentirebbe una rimodulazione annuale personalizzata del monte orario rendendo i percorsi formativi maggiormente efficienti e funzionali. A nostro avviso, al di là delle rassicurazioni della Relazione Tecnica va da sé che il percorso abbreviato non potrà mai assicurare, se non a parole, le medesime conoscenze/competenze/abilità garantite dall'indirizzo di studi ordinamentale quinquennale.

()** Sempre nella relazione si specifica che questi nuovi percorsi quadriennali non comporteranno riduzioni di personale o esuberi. Anche su questo punto esprimiamo forti riserve in assenza di un accordo formale di salvaguardia.

(*)** Salvo quanto previsto al c. 5. Infatti, al successivo comma 5 c'è una novità importante sugli esami di Stato, ma riguarda solo chi ha conseguito il diploma quadriennale di IeFP.

Il comma 3 cpv, art. 25 bis, prevede **la costituzione delle reti denominate "Campus"**.

Il **comma 3** prevede per le regioni la possibilità di:

- **stipulare accordi con l'USR (*)** eventualmente estesi anche a ITS Academy, Università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati (secondo quanto previsto dall'apposito decreto ministeriale) per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali quadriennali in funzione di esigenze specifiche dei territori **(**)**,
- solo nell'ambito di tali accordi è prevista, **altresì**, la possibilità di istituire reti denominate **«Campus»** di cui possono far parte, oltre gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al comma 2 e gli ITS Academy, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le Università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica **anche i soggetti erogatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). (***)**

Il Campus ha il fine di **integrare l'offerta formativa erogata dal campus stesso**. È prevista la possibilità di filiere organizzate in **Campus multiregionali e/o multisettoriali (****)** sulla base di quanto eventualmente previsto dal Comitato nazionale ITS Academy istituito in base alla L. 15 luglio 2022, n. 99 per l'Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy).

(*) questa tipologia di accordo non prevede la costituzione del Campus e non prevede la partecipazione dei soggetti erogatori di percorsi di leFP o IFTS.

(**) Preoccupa l'espressione "in funzione delle esigenze specifiche dei territori", perché mira a destrutturare il sistema nazionale di istruzione, consegnandolo al governo delle Reti che diventeranno il soggetto di riferimento delle regioni.

(***) nel testo l'istituzione delle reti denominate **CAMPUS** è intesa come una possibilità e non come un obbligo e coinvolge, in questo caso, anche i soggetti erogatori dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS), fermo restando che può coinvolgere, oltre i soggetti che compongono la filiera di cui al c. 1, anche altre istituzioni scolastiche di II grado, e nel testo non sono esclusi i licei. (Potrebbe concretizzarsi l'idea che vengano inglobati anche i futuri Licei del Made in Italy?).

(****) Così viene a mancare l'uniformità delle caratteristiche ordinamentali a livello nazionale e si apre alla frammentazione del **curricolo progettato su base locale** mentre le istituzioni scolastiche perdono il ruolo di titolarità della programmazione delle attività di istruzione, stabilendo relazioni stabili di coprogettazione dell'offerta formativa con le aziende e realtà produttive del territorio.

Il comma 4 cpv, art. 25 bis, prevede il **passaggio diretto dal Diploma professionale del IV anno di leFP all'ITS Academy**.

Il **comma 4** prevede che i soggetti che hanno conseguito il Diploma professionale del IV anno di leFP possono accedere direttamente all'ITS Academy se:

- il titolo è stato conseguito in un percorso formativo che ha già aderito a una filiera formativa tecnologico-professionale (*),
- il diploma è stato conseguito fuori da una filiera nel qual caso, però, l'accesso all'ITS Academy avviene **solo attraverso una validazione del percorso quadriennale effettuata da INVALSI (**)** di concerto con MLPS e previa intesa in C.U in base agli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti. (***)

(*) I percorsi quadriennali della leFP regionale consentiranno **l'iscrizione diretta agli ITS** (ora non è così: bisogna frequentare un corso IFTS integrativo della durata di un anno). Ai fini di un accesso diretto agli ITS, **per le istituzioni formative regionali che aderiscono alla filiera non sarà necessaria la valutazione INVALSI**, prevista per i percorsi leFP che non vi fanno parte. Si tratta di una equiparazione, anche formale, del percorso di istruzione con il percorso di formazione professionale, che produce una evidente indifferenza per il valore della cultura generale e del conseguente **abbassamento dei livelli di istruzione per l'accesso ai percorsi ITS che CGIL e FLC CGIL hanno sempre contrastato**. Si consolida così l'idea dell'istruzione tecnologica superiore come percorso separato rispetto al percorso universitario, verso il quale si canalizzano precocemente studentesse e studenti già dai tredici anni.

(**) L'insistenza di un ente "valutatore esterno" per l'accesso alla formazione terziaria è una ingerenza inopportuna verso la professionalità docente sulla scorta, per altro, di quanto avviene in altri contesti a partire dalla certificazione delle competenze al termine della scuola primaria. Verifichiamo una preoccupante **pervasività dell'INVALSI**, confermata al successivo comma 5.

(***) Non si parla mai di accesso al sistema terziario delle Università e dell'AFAM. La finalità appare quella di disinvestire nella formazione universitaria e accademica, per favorire la canalizzazione verso un percorso professionalizzante che tende a sminuire l'importanza e l'utilità del valore legale del titolo di studio (diploma e laurea). Sarebbe invece indispensabile incentivare il conseguimento di lauree e titoli universitari, considerata la marginalità dei nostri risultati in rapporto a quasi tutti i paesi europei.

Il comma 5 cpv, art. 25 bis, **elimina l'esame preliminare di ammissione all'esame di Stato per i diplomati leFP.**

Con questo comma viene eliminato l'esame preliminare di ammissione all'esame di Stato (*) per chi, concluso il percorso di durata quadriennale con il conseguimento del diploma professionale, intenda sostenere l'esame di stato per conseguire il diploma quinquennale. (**)

(*) La commissione, qui, è totale: **per i soggetti in possesso di un diploma professionale quadriennale**, anche semplicemente validato dall'INVALSI, si introduce la facoltà di **sostenere l'esame di Stato presso un istituto professionale senza il previo sostenimento dell'esame preliminare** per il conseguimento del diploma ordinamentale quinquennale.

(**) il diploma leFP è requisito di accesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma ordinamentale. In questo caso **si va in deroga a quanto previsto dal DL 13 aprile 2017, n. 62**, art. 17, c. 2: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10/12/1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno".

Il comma 6 cpv, art. 25 bis, prevede **"specifici benefici" per i soggetti che partecipano agli accordi di cui al comma 3 (CAMPUS).**

Il **comma 6** elenca i "benefici" – così sono definiti nella relazione tecnica - che l'istituzione del Campus comporta per tutti i soggetti, **(pubblici e privati) (*)** che ne fanno parte:

- a) l'ampliamento dell'offerta formativa, in particolare nelle discipline di base, adeguandolo alle "esigenze" del territorio e sfruttando tutti gli spazi di flessibilità didattica e organizzativi previsti per ogni soggetto partecipante alla filiera,
- b) passerelle fra percorsi diversi,
- c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado,
- d) metodologie innovative, didattica laboratoriale, flessibilità didattica, condivisione nella rete di tutte le risorse umane, logistiche e strumentali,
- e) contratti a prestazione d'opera per personale docente esterno (**),
- f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche dello studente per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

(*) La CGIL e la FLC hanno ribadito in ogni occasione la necessità di introdurre l'adozione di un preciso inquadramento contrattuale, attualmente non previsto, per i formatori utilizzati nella leFP come precondizione per la partecipazione alla filiera integrata o al Campus.

(**) Estremamente grave appare l'utilizzo di contratti di prestazione d'opera. Si recuperano figure e incarichi che erano presenti nell'IP prima della Riforma Gelmini, nella cosiddetta terza area. Il personale docente esterno non potrà essere funzionale all'attività didattica perché legato primariamente alla propria attività professionale e fatica a integrarsi nel progetto di offerta formativa, frutto dell'elaborazione, del confronto, dell'esperienza didattica del collegio docenti. Non si ha contezza alcuna delle conseguenze anche pesanti che potrebbe avere sulle dotazioni organiche esistenti perché nessuna garanzia è contenuta nel corpo del Ddl ad esclusione di un rapido cenno contenuto nella relazione introduttiva in cui si precisa che i nuovi percorsi quadriennali sperimentali non incideranno sull'esistente dotazione organica dei docenti che resta invariata e senza determinare situazioni di esubero. Occorre capire, quindi, fino a quale misura la flessibilità didattica, l'incremento dei PCTO e l'intervento degli esperti esterni potrebbero sopprimere posti di insegnamento. Di certo, inoltre, non si fa alcun cenno alle dotazioni organiche del personale ATA pur in considerazione dell'aumento delle attività laboratoriali.

Il comma 7 cpv, art. 25 bis prevede gli **ulteriori benefici** che conseguono **per i soggetti che partecipano agli accordi di cui al comma 3 (CAMPUS)**.

In base al **comma 7** la filiera o il campus **possono** prevedere:

- a) l'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL) e compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo (*),
- b) **coprogettazione dell'offerta formativa** con tutti i partner della filiera (**), **coprogettazione per l'attivazione dei PCTO** e per la stipula di **contratti di apprendistato** (***),
- c) tutela e valorizzazione di opere di ingegno e/o manufatti meritevoli del diritto d'autore e di proprietà industriale prodotti all'interno della filiera (****),
- d) il trasferimento tecnologico alle imprese.

(*) Apprendimento integrato dei contenuti formativi programmati in lingua straniera veicolare (CLIL), introduzione dei conversatori di lingua (a invarianza di spesa), accesso alle certificazioni linguistiche appaiono più enunciazioni formali e propagandistiche, tese a sostenere l'adesione e la partecipazione delle scuole al progetto formativo della filiera integrata nel Campus, che innovazioni sostanziali, visto che si realizzano a fronte della diminuzione di un anno di scuola e della ridefinizione del curriculum con possibile incremento delle attività di PCTO.

(**) Grave l'**ingerenza dei soggetti privati esterni volta addirittura a "definire le modalità di coprogettazione dell'offerta formativa"** che in un sistema così strutturato finirà per dettarne le condizioni di gestione a 360° (dal PTOF all'organico, alla valutazione...). Mentre faticiamo a comprendere i "benefici" per le istituzioni scolastiche, **ci sembra evidente il vantaggio che ricade esclusivamente sugli enti privati** - che addirittura accedono ormai direttamente alla formazione terziaria e agli esami di Stato bypassando ogni forma di selezione preventiva - e dell'**Invalsi** che interviene sempre più pesantemente nelle valutazioni, non più solo di sistema, e a supporto di un processo di privatizzazione sempre più evidente.

(***) Le esperienze di **apprendistato** hanno una finalità molto chiara: rendere **rapida la transizione verso il lavoro**, mentre risulterà **alleggerita la preparazione complessiva perché la nuova**

riorganizzazione, funzionale all'acquisizione di competenze professionalizzanti, darà meno peso alle discipline ora previste dagli IP.

(****) Il riferimento ai “prodotti oggetto”, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, trasmette un'idea propagandistica del sogno imprenditoriale e dell'orgoglio del made in Italy, che più prosaicamente si concretizzerà nella predisposizione di manodopera già predestinata a specifiche aziende, presenti sul territorio, che hanno già co-progettato le competenze professionali di cui hanno bisogno e che, quindi, sono sollevate dall'impegno ad una formazione continua e permanente.

Il comma 8 cpv, art. 25 bis, prevede disposizioni di carattere procedurale per l'**attuazione e monitoraggio della filiera e per la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti formativi dei percorsi universitari.**

Il **comma 8** prevede disposizioni di carattere procedurale sui seguenti punti che Ministro dell'istruzione e del merito dovrà definire con apposito DM:

- le modalità di adesione alle reti,
- le relative condizioni di avvio,
- le modalità di integrazione e ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3,
- le relative attività di monitoraggio e valutazione,
- l'individuazione del numero massimo di istituzioni formative statali e regionali, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2,
- i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per il riconoscimento dei crediti formativi. (*)

(*) Per l'attuazione dei punti precedenti si dovrà procedere con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sarà necessario pertanto un percorso serrato, con il rischio di passaggi superficiali e/o meramente formali da parte dei soggetti coinvolti e comunque, in vista delle scadenze previste per le iscrizioni, sorgono perplessità sulla effettiva possibilità di attivazione dei percorsi a partire dal prossimo anno scolastico.

Il comma 9 cpv, art. 25 bis, prevede una **clausola di invarianza finanziaria** per tutte le previsioni contenute nel presente articolato e senza ulteriori o maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica.

Il **comma 9** conferma l'ormai consueto impianto degli interventi normativi sul settore dell'istruzione, caratterizzati da un **disinvestimento economico e, ancor prima, culturale sul sistema scolastico**, ancora una volta: le nozze con i fichi secchi. Al netto delle dichiarazioni roboanti sull'autorevolezza degli insegnanti, il governo e il ministro non fanno alcun cenno alla possibilità di investire su conoscenza e istruzione.

Art. 1 comma 2

L'art. 1 comma 2 stabilisce che il D.M. previsto al comma 8 cpv art. 25/bis dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che novella il DL n. 144/22

Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2

(Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

Il comma 1 prevede l'istituzione della **Struttura tecnica** per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale

Comma 1

È istituita come autonoma struttura presso il Ministero la "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale" per

- a) promuovere sinergie tra la filiera tecnico professionale e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico
- b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, per definire percorsi didattici per la formazione di professionalità innovative realizzati all'interno della filiera formativa tecnologico-professionale e connessi ai PCTO e all'inserimento lavorativo
- c) valorizzare le opere dell'ingegno, il trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale, i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), e agevolare l'accesso al mondo del lavoro. (*)

(*) La struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale pare ignorare finalità di contesto interne al sistema di istruzione e conferma l'esclusiva torsione in senso lavoristico della riforma. Si svela anche qui la necessità di soddisfare i bisogni formativi del sistema delle imprese che, in questo modo viene emancipato dai costi della formazione e co-progetta i percorsi didattici, nel rispetto dell'autonomia scolastica, più strumentalizzata ai fini della flessibilità, che valorizzata nel senso della progettualità didattica e di ricerca. L'obiettivo è la formazione di professionalità innovative e sempre con lo sguardo rivolto ai PCTO e all'inserimento lavorativo.

Il comma 2 stabilisce la **composizione della struttura tecnica**.

Il **comma 2** prevede che la composizione della struttura tecnica sarà coordinata da un direttore generale, si avvarrà di otto esperti e un contingente di personale del Ministero

Il comma 3 individua la **quantificazione degli oneri** necessari e la relativa **copertura finanziaria**.

Al **comma 2**, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, si precede l'autorizzazione della spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo (*)

(*) il provvedimento non viene finanziato con soldi nuovi ma col recupero di altri fondi sempre della scuola che erano o inutilizzati o destinati ad altro: ci si chiede se fosse davvero necessario l'investimento di risorse a favore di questa priorità.